



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI**  
Provincia di SALERNO

**Verbale della delegazione Trattante CCDI anno 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre, alle ore 9,30 presso la residenza municipale, a seguito di regolare convocazione, sono presenti:

Delegazione di parte pubblica  
Segretario Comunale – assente  
Delegato Resp. Uff. tecn.  
Ferdinando Genovese

Delegazione di parte sindacale  
CGIL assente  
  
Monaco Guido Nicola CISL  
Bracciante Gerardo UIL  
Geom.Ferdinando Genovese R.S.U.

Le parti prendono atto che il fondo per l'anno 2018 è stato determinato e costituito dall'Ufficio del Responsabile Finanziario con determinazione n. 154 del 11.19.2018 **(allegato A)** che diventa parte integrante del presente verbale ed è in linea con quanto stabilito dal legislatore in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare di quella connessa alle retribuzioni.

Anche per l'anno 2018 è confermato l'importo del fondo di cui all'anno precedente in quanto non vi sono state cessazioni incrementato degli importo di cui al Rinnovo Contrattuale 2018.

Il fondo è pertanto determinato nei seguenti importi:

- A) Lavoro straordinario..... € 3.075,00  
B) Fondo anno 2018

Parte stabile	€ 36.258,00
Diff. Pos. Sv.	€ 639,60
Parte Variabile	€ =====
Totale Fondo	€ 39.972,60

Le parti prendono atto che dall'importo sopra determinato sono state detratte le somme relative alla progressioni economiche sinora definite e rimandano al nuovo anno la definizione delle progressioni economiche orizzontali.

Quanto poi alla definizione dell'impiego delle somme residue, nelle more del stipula del Nuovo Contratto decentrato, si riportano a quello vigente, che in questa sede si richiama

integralmente, ciò ai fini dell'attribuzione delle somme di cui alla produttività collettiva. Nel citato contratto integrativo decentrato sono altresì regolamentati tutti gli Istituti Contrattuali vigenti e le modalità per l'erogazione, compatibilmente con le risorse del fondo annualmente determinate

Si dà atto che dall'importo complessivo del fondo così come costituito vanno detratti importi destinati alle progressioni economiche già consolidate che ammontano a complessive €. 20.269,77

Le parti convengono altresì che la somma residua del fondo, al netto degli istituti già contrattualizzati, sono destinati alla retribuzione accessoria, alla voce "Performance Collettiva" che deve caratterizzarsi per il miglioramento dei servizi in modo da computarsi in produttività collettiva, *come sospeso dalle spettanze dipendenti di gennaio p.v.*  
L'importo fissato sarà erogato nel rispetto delle vigenti norme di riferimento e del relativo contratto decentrato.


Non essendoci ulteriori argomenti in discussione, la seduta viene sciolta.

Il verbale viene chiuso alle ore 11,30

Letto approvato e sottoscritto

x Le OO SS. chiedono di essere convocati entro e non oltre il mese di gennaio p.v., nel contempo chiedono di venga preparato il piano triennale del fabbisogno del personale anno 2019/21 nonché l'applicazione dell'istituto delle PEO anno 2019 -

R.S.U.  


U.I.C.  
  
C.I.L. FP  
M. S. A. C.

**COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI**  
Provincia di SALERNO

---

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**UFFICIO FINANZIARIO**

---

**N. 154 del deter.**  
**data 11.09.2018**

**OGGETTO:**  
Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018.

---

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di settembre nel proprio ufficio

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19/04/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l' anno 2018, il Bilancio Pluriennale 2018-2020 ed i relativi allegati,

**Premesso** che:

- Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti; le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in :
  - Risorse stabili (art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi, con le integrazioni previste dall'art. 32 del CCNL 22/01/2004 e dai successivi CCNL, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definite infine in

un unico importo che resta confermato anche negli anni successivi, e non è suscettibile di variazioni se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;

➤ Risorse variabili (art. 31 c. 3 del CCNL 22/01/2004) che presentano carattere di eventualità e variabilità e che vengono determinate annualmente secondo quanto previsto dall'art. 15 del CCNL 01/04/1999, previste in bilancio secondo un atto di indirizzo dell'organo di Governo dell'Ente in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, con eventuale possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15 comma 2 e per l'applicazione della disciplina prevista al comma 5;

➤ Risorse variabili a destinazione vincolata che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett.k);

**Considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**Visto** l'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

**Visto** l'art. 1 commi da 557 a 557 quarter della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);

**Ricordati** i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale vigenti per anni 2015 e 2016:

✓ L'art. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011/2014;

✓ L'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

**Visto** l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 il quale prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 non può superare il

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 n.208 è abrogato”;

**Preso atto che:**

- ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 anche per l'anno 2018 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

**Evidenziato quindi che:**

- Il disposto dell'art. 1, co. 236, Legge n. 208/2015: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli arti 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;
- il disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del personale comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

**Considerato** che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs. n. 74 e n. 75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio già dal 1° gennaio 2017 non devono superare il tetto del fondo 2016 e l'abolizione dell'obbligo di considerare indisponibili i posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015.
- dallo scorso 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del co. 236 della Legge n. 208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;

- è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate.

**Evidenziato** che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia 157/2010, ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. la quantificazione delle risorse decentrate parte stabile è effettuata annualmente in via automatica ed obbligatoria, senza margini di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre è l'organo di Governo dell'Ente a determinare le risorse decentrate di parte variabile in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo,;

**Accertata** la necessità di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate della parte delle risorse stabili del personale dell'Ente per l'anno 2018;

**Considerato** che in materia di gestione e contenimento delle spese di personale, particolare rilievo assume la disposizione dell'art. 1 comma 557, della legge 296/96 così come riformulato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 ove tra l'altro dispone l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale e fra le quali "il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa ...."

**Tenuto conto** delle prescrizioni di cui al secondo capoverso dell'art. 9, comma 2-bis del Decreto Legge 78/2010, successivamente modificato dalla legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che hanno introdotto un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che "dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

**Preso atto**, della Circolare del MEF n. 20 dell'8.05.2015 con la quale vengono dettate a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, istruzioni applicative in merito alla decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013 da applicare, a partire dall'anno 2015;

**Considerato** che l'importo complessivo del fondo anno 2016 così come complessivamente determinato, tenendo conto anche delle decurtazioni suddette, risulta pari a € **39.333,00** come da prospetto **allegato a)**, e che questo importo costituisce il limite per la costituzione del Fondo Unico delle risorse decentrate del personale dipendente anche per l'anno 2018;

**Vista** la delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 51 del 2011 che relativamente alle varie fattispecie di indennità ed emolumenti che rientrano nella c.d. lett. K dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 precisa che "le sole risorse di alimentazione dei fondi non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 sono quelle destinate a

remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi, e che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali di progettazione di opere “;

**Dato atto** che qualora interverranno disposizioni atte a legittimare una diversa quantificazione, in sede di costituzione definitiva e complessiva del fondo 2018 si provvederà:

- All'inserimento delle risorse variabili sulla base delle eventuali indicazioni della competente Giunta Comunale ;
- All'eventuale inserimento degli incrementi che dovessero essere stabiliti dal nuovo CCNL il cui iter di contrattazione risulta avviato;
- All'eventuale inserimento delle risorse derivanti da convenzione con soggetti pubblici ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett.d);
- Altre eventuali integrazioni/decurtazioni derivanti da previsioni normative e relative interpretazioni e applicazioni ;

**Dato atto** che l'importo della costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2018 quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione stabile, che saranno impegnati ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

**Ritenuto** di provvedere alla costituzione della parte stabile del fondo relativo a risorse decentrate per l'anno 2018;

**Visto** il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

**Visto** in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**Ricordato** che l'Ente potrà in ogni momento procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

## D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. Di quantificare in via provvisoria il Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018, dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, che é quantificato in €. **39.973,00** come da prospetto **allegato a)**
3. Di dare atto che qualora interverranno disposizioni atte a legittimare una diversa quantificazione, in sede di costituzione definitiva e complessiva del fondo 2018 si provvederà:

- ✓ All'inserimento delle risorse variabili sulla base delle indicazioni della competente Giunta Comunale ;
  - ✓ All'eventuale inserimento degli incrementi che dovessero essere stabiliti dal nuovo CCNL il cui iter di contrattazione è in fase di completamento; ·
  - ✓ All'eventuale inserimento delle risorse derivanti da convenzione con soggetti pubblici ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. d); ·
  - ✓ Altre eventuali integrazioni/decurtazioni derivanti da previsioni normative e relative interpretazioni e applicazioni;
4. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
  5. Di dare atto che il fondo per le risorse decentrate 2018 come definito con la presente determinazione contente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
  6. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 afferenti la spesa di personale quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione;
  7. Di dare atto che il fondo delle risorse per l'anno 2018 costituito in questa fase in via provvisoria, risulta contenuto entro il limite del 2016;
  8. Di rimettere a successivi atti della Giunta Comunale indicazioni in merito alla parte variabile del Fondo a conclusione del processo di programmazione attualmente in corso dando atto che il totale del fondo per l'anno 2018 non potrà superare anche successivamente il valore determinato per l'anno 2016;
  9. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 7 comma 1 del CCNL 1.4.1999;
  10. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente"

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

-Ass.re dr.Emiddia Cafaro- F. 20



**Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa**

DESCRIZIONE	2017	2018	DESCRIZIONE	2018	2019
<b>Risorse stabili</b>			<b>Risorse stabili</b>		
NICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	39.333,00	39.333,00	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 (ART.67 CCNL 21/05/2018)	39.333,00	39.333,00
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)			QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	-	499,20
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)			DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	639,60	639,60
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)			RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	-	-
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001			PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	-	-
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)			INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	-	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)			INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	-	-
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)				-	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)				-	-
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)				-	-
P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	-	-	P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	-	-
			DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO IMPORTO 2015 (ART. 23)	-	-
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>39.333,00</b>	<b>39.333,00</b>		<b>39.972,60</b>	<b>40.471,80</b>

**Risorse variabili soggette al limite**

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2)			SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2)	-	-
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)			SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) (3)	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (2)			FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	-	-
INTEGRAZIONE FONDO CCAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)			INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	-	-
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)			MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	-
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)			SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C, EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	-	-
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)				-	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) (4)				-	-
			DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	-	-
<b>Totale Risorse variabili soggette al limite</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale Risorse variabili soggette al limite</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Risorse variabili NON soggette al limite**

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)			ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	-	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)			ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)			QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (in attesa della risoluzione della Sezione Autonomie)	-	3.000
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)			COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)	-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6)			SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6)	-	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)			RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-	-
<b>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</b>	<b>-</b>	<b>3.00</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTALE RISORSE VARIABILE</b>	<b>-</b>	<b>3.00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>39.333</b>	<b>39.333</b>	<b>TOTALE</b>	<b>39.973</b>	<b>43.47</b>
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>39.333</b>	<b>39.333</b>	<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>39.973</b>	<b>40.4</b>
<b>IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA'</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA'</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7)</b>	<b>39.973</b>	<b>40.4</b>

Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.  
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.

Compensi derivanti da cause con spese compensate.

Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997, per attività non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (Circ. RGS n. 12/2011 pag.5, n. 16/2012 pag. 129, n. 21/2013 pag.140).

I totali vanno adeguati al limite del fondo dell'anno 2016 ai sensi dell'art.23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017

**Controllo limite 2016**

**0**

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI  
Provincia di SALERNO

RACCOLTA DETERMINAZIONI  
N.154 DI REGISTRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione , ai fini della mera pubblicità notizia, sarà  
pubblicata all'Albo on.-line del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni  
consecutivi Dal

Castiglione del G.si 09.10.2018